

Statuto dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

**Approvato con
Deliberazione del Comitato Esecutivo n. del**

STATUTO DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' DELTA DEL PO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Natura giuridica e competenze dell'Ente di Gestione
- Art. 2 - Sede legale ed emblema
- Art. 3 - Informazione, accesso e partecipazione della comunità locale

TITOLO II - STRUTTURA E GOVERNO DELL'ENTE DI GESTIONE

CAPO I Struttura dell'Ente

- Art. 4 - Enti locali partecipanti all'Ente di Gestione della macroarea
- Art. 5 - Quote di contribuzione

CAPO II Governo dell'Ente

- Art. 6 - Organi di governo dell'Ente di Gestione
- Art. 7 - Organismi consultivi e propositivi
- Art. 8 - Convocazione degli organi collegiali

CAPO III Comunità del Parco

- Art. 9 - Composizione
- Art. 10 - Attribuzioni
- Art. 11 - Modalità di convocazione
- Art. 12 - Funzionamento
- Art. 13 - Quote di partecipazione al voto

CAPO IV Comitato Esecutivo

- Art. 14 - Attribuzioni
- Art. 15 - Composizione e durata
- Art. 16 - Convocazione e funzionamento
- Art. 17 - Sostituzione in seno agli organi
- Art. 18 - Informazione alle Comunità del Parco

CAPO V Presidente dell'Ente di gestione

- Art. 19 - Attribuzioni, compenso e funzioni vicarie
- Art. 20 - Elezione

CAPO VI Revisore dei Conti

- Art. 21- Attribuzioni

CAPO VII Organismi consultivi

- Art. 22 - Consulta
- Art. 23 - Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità
- Art. 24 - Comitato di Orientamento Tecnico Scientifico

CAPO VIII Organizzazione amministrativa e gestionale - Attività di vigilanza

- Art. 25 - Funzioni di indirizzo e di gestione
- Art. 26 - Nomina del Direttore dell'Ente di Gestione
- Art. 27 - Attribuzioni del Direttore
- Art. 28 - Personale dell'Ente di Gestione
- Art. 29 - Attività di vigilanza

TITOLO III - DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO, FINANZIARIE E FINALI

Art. 30 - Patrimonio

Art. 31 - Gestione economico-finanziaria e contabile

Art. 32 - Entrate dell'Ente di Gestione

Art. 33 - Investimenti e contratti

Art. 34 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Natura giuridica e competenze dell'Ente di Gestione

1. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità della Macroarea Delta del Po (d'ora in poi Ente di Gestione) è un Ente pubblico al quale si applicano per quanto non diversamente disciplinato dalla L.R. n. 24 del 2011, dalla normativa di settore e dal presente Statuto le disposizioni del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000.
2. L'Ente di Gestione esercita, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24 del 2011, le competenze descritte al comma 2 della norma medesima.
3. L'Ente svolge le proprie funzioni nell'ambito del territorio della macroarea "Delta del Po", come delimitata ai sensi della L.R. n. 24/2011 e ss.mm.ii.
4. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e qualora sia utile e funzionale alle proprie attività gestionali, l'Ente di Gestione, d'intesa con i competenti Enti Locali Territoriali, può operare anche al di fuori dei limiti territoriali della macroarea. Le Amministrazioni Locali dei territori adiacenti/circostanti che non ricadono nel Parco né in area contigua o SIC come individuati dalla L.R. n. 24/2011, possono chiedere con deliberazione dei propri organi, alla Regione Emilia- Romagna e all'Ente di Gestione, l'inserimento di parti pregevoli del loro territorio in area Parco, ovvero stipulare con l'Ente di Gestione convenzioni specifiche riguardanti le aree medesime.

Art. 2 Sede legale ed emblema

1. L'Ente di Gestione ha sede legale nel Comune di Comacchio in C.so G. Mazzini n. 200.
2. Le variazioni della sede legale, anche con trasferimento in altro Comune, sono deliberate dal Comitato Esecutivo.
3. L'Ente assume come proprio emblema quello del disciolto Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna, conforme al modello allegato alla deliberazione approvativa del presente Statuto. L'uso del nome e dell'Emblema per il patrocinio di manifestazioni non a fini di lucro è concesso dal Presidente. Il Presidente, su proposta del Direttore, può altresì concedere a mezzo di specifiche convenzioni anche onerose, l'utilizzo del nome e dell'emblema dell'Ente per attività, servizi e prodotti che presentino requisiti di qualità e che siano coerenti con le finalità dell'Ente, secondo gli indirizzi generali adottati dagli organi di governo della macroarea.

Art. 3 Informazione, accesso e partecipazione della comunità locale

1. L'Ente di Gestione assicura l'informazione permanente sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, secondo le attuali tecniche di comunicazione.
2. Gli atti dell'Ente per i quali la legge, il presente Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono depositati presso la sede dell'Ente, e pubblicati in via telematica sul sito WEB dell'Ente.
3. L'accesso e la partecipazione sono disciplinati da apposito regolamento dell'Ente, regolamento che dovrà garantire il controllo democratico sul buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'ente e dei suoi Organi ed uffici.

TITOLO II - STRUTTURA E GOVERNO DELL'ENTE DI GESTIONE

Capo I Struttura dell'Ente

Art. 4 Enti locali partecipanti all'Ente di Gestione della macroarea

Le Province di Ferrara e Ravenna ed i Comuni di Alfonsine, Argenta, Cervia, Codigoro, Comacchio, Goro, Mesola, Ostellato e Ravenna compongono l'Ente di Gestione e versano annualmente le quote obbligatorie di partecipazione così come determinate nel presente Statuto.

Art. 5 Quote di contribuzione

Le quote obbligatorie di partecipazione, di cui al precedente art. 4, vengono così rideterminate con validità dall'esercizio finanziario 2026:

QUOTE PERCENTUALI		QUOTA FINANZIARIA	
Provincia di Ferrara	20,2/100	Provincia di Ferrara	€ 69.750,00
Provincia di Ravenna	15,7/100	Provincia di Ravenna	€ 54.250,00
Comune di Alfonsine	1,1/100	Comune di Alfonsine	€ 3.683,33
Comune di Argenta	6,4/100	Comune di Argenta	€ 22.100,00
Comune di Cervia	3,2/100	Comune di Cervia	€ 11.050,00
Comune di Codigoro	3,2/100	Comune di Codigoro	€ 11.050,00
Comune di Comacchio	21,4/100	Comune di Comacchio	€ 73.666,67
Comune di Goro	3,2/100	Comune di Goro	€ 11.050,00
Comune di Mesola	5,3/100	Comune di Mesola	€ 18.416,67
Comune di Ostellato	1,1/100	Comune di Ostellato	€ 3.683,33
Comune di Ravenna	19,2/100	Comune di Ravenna	€ 66.300,00

CAPO II Governo dell'Ente

Art. 6 Organi di governo dell'Ente di Gestione

1. Sono organi dell'Ente di Gestione:

- la Comunità del Parco;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente.

Art. 7 Organismi consultivi e propositivi

1. Sono organismi consultivi e propositivi dell'Ente di Gestione:

- la Consulta del Parco e relativa Commissione degli agricoltori;
- il Comitato per la promozione della Macroarea;
- il Comitato di Orientamento Tecnico Scientifico.

Art. 8 Convocazione degli organi collegiali

1. L'avviso di convocazione della riunione degli organi collegiali deve pervenire, almeno cinque giorni antecedenti la seduta, con lettera raccomandata a.r. o per via telematica in presenza di posta certificata.

2. In caso di urgenza, la riunione potrà essere indetta con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Capo III – La Comunità del Parco

Art. 9 Composizione

1. La Comunità del Parco è composta dai Sindaci, o loro Amministratori locali delegati, dei Comuni il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco e dell'Area contigua: Alfonsine, Argenta, Cervia, Codigoro, Comacchio, Goro, Mesola, Ostellato e Ravenna.

2. La Comunità del Parco ha sede in Comacchio, al medesimo indirizzo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po.

3. I componenti della Comunità del Parco rimangono in carica per cinque anni.

Qualora il Sindaco cessi dalla carica nel periodo di vigenza dell'organo di governo di cui è componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della delega.

4. Le cause di incompatibilità, di rimozione o sospensione dei componenti della Comunità del Parco sono disciplinate dalla legge.

Art. 10 Attribuzioni

1. Alla Comunità del Parco competono le funzioni e attività di cui alla L.R. n. 24 del 2011, ed in particolare:

- a) nominare il Presidente della Comunità;
- b) nominare i propri rappresentanti in seno al Comitato Esecutivo;
- c) determinare la destinazione degli introiti derivanti dalle attività ed iniziative riferite al Parco e approvare le relative modalità di utilizzo;
- d) elaborare il documento preliminare relativo al Piano territoriale del Parco;
- e) proporre il Regolamento del Parco;
- f) proporre i componenti della Consulta del Parco;
- g) esprimere un parere sui progetti di intervento particolareggiato del Parco;
- h) promuovere l'attuazione di progetti di sviluppo locale, da attuarsi anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma fra l'Ente di Gestione, la Regione, la Provincia e altri soggetti collettivi attivi sul territorio, al fine di concertare la destinazione degli investimenti locali stanziati dai diversi fondi settoriali;
- i) promuovere accordi fra l'Ente di Gestione, i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni per lo svolgimento di attività finalizzate alla valorizzazione dei territori anche in attuazione dell'art. 4 della Legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna);
- j) esprimere parere obbligatorio sullo Statuto e i regolamenti dell'Ente;
- k) esprimere parere obbligatorio sul Bilancio dell'Ente;
- l) esprimere parere obbligatorio sul Programma triennale di tutela e valorizzazione;
- m) esprimere parere obbligatorio sulla nomina del Comitato di Orientamento Tecnico Scientifico.

2. Al fine di favorire quanto più possibile l'avvicendamento al vertice della Comunità del Parco, da parte dei diversi rappresentanti delle comunità locali, viene stabilito il principio di "rotazione", con cadenza biennale, nella carica di Presidente della Comunità stessa.

3. La Comunità del Parco è validamente insediata con la presenza della maggioranza delle quote di partecipazione al voto e con la presenza di almeno 5 rappresentanti degli Enti. Le deliberazioni della Comunità del Parco sono validamente assunte con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti e con il voto favorevole di almeno 3 componenti.

Art. 11 Modalità di convocazione

1. La Comunità del Parco è convocata e presieduta dal suo Presidente che ne formula l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal componente della Comunità espressione dell'Ente portatore della quota di partecipazione più alta.

2. La Comunità del Parco è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione.

3. Alle riunioni della Comunità può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente dell'Ente di Gestione.

Art. 12 Funzionamento

1. La Comunità del Parco si riunisce almeno cinque volte l'anno.

2. Il Direttore dell'Ente, o un Funzionario da lui delegato, partecipa alle sedute della Comunità e ne cura la redazione dei relativi verbali. Il verbale di ciascuna adunanza é sottoscritto dal Presidente e da chi cura la redazione dei verbali.

3. Per la validità delle sedute della Comunità è necessaria, la presenza di almeno il 51% delle quote di partecipazione al voto e di 5 rappresentanti degli Enti partecipanti.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti e con il voto favorevole di almeno 3 componenti.
5. Tutte le deliberazioni, ad eccezione delle deliberazioni concernenti persone, sono adottate con votazione palese, salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 13 Quote di partecipazione al voto

Vista la Legge Regionale n. 24/2011 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 114/2012 che approva lo Statuto tipo degli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, le quote vengono così determinate:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL VOTO	
Comune di Alfonsine	1
Comune di Argenta	10
Comune di Cervia	5
Comune di Codigoro	5
Comune di Comacchio	35
Comune di Goro	5
Comune di Mesola	8
Comune di Ostellato	1
Comune di Ravenna	30

Capo IV - Comitato Esecutivo

Art. 14 Attribuzioni

1. Al Comitato Esecutivo spettano tutte le funzioni previste dalla L.R. n. 24 del 2011 e non espressamente riservate agli altri organi, ed in particolare:

- a) approvare lo Statuto e i regolamenti di funzionamento dell'Ente di Gestione, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco;
- b) nominare al proprio interno il Presidente;
- c) nominare il Revisore dei Conti;
- d) nominare i componenti delle Consulte e del Comitato di promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità;
- e) nominare il Comitato di Orientamento Tecnico Scientifico;
- f) approvare la dotazione organica del personale e assumere le decisioni inerenti la gestione dello stesso, qualora non di competenza del Direttore;
- g) approvare il Bilancio, previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco;

- h) sottoporre alla Provincia, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 6 del 2005, la proposta di Piano territoriale del Parco;
- i) approvare il Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità, ivi compresi i programmi di investimento relativi alla Macroarea sulla base dei finanziamenti regionali, delle altre forme di finanziamento e dei contributi versati dagli Enti Locali, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco;
- j) approvare gli accordi, le intese e le convenzioni connesse alla gestione della Macroarea;
- k) formulare proposte e indirizzi per una gestione di area vasta della biodiversità;
- l) proporre alla Provincia i progetti di intervento particolareggiato di cui all'art. 27 della L.R. n. 6 del 2005;
- m) approvare i regolamenti del Parco;
- n) approva le misure di conservazione e i piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco, su proposta della Comunità del Parco.

Art. 15 Composizione, durata e compensi.

1. Il Comitato Esecutivo è costituito da 3 (tre) rappresentanti della Comunità del Parco del Delta del Po, dal Presidente o amministratore delegato della Provincia di Ferrara e dal Presidente o amministratore delegato della Provincia di Ravenna.
2. I componenti del Comitato Esecutivo rimangono in carica per cinque anni. Qualora il Sindaco o il Presidente di Provincia cessi dalla carica nel periodo di vigenza dell'organo di governo di cui è componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della delega.
3. In conformità con quanto stabilito dall'Articolo 11 comma 3 della Legge Regionale 23 dicembre 2011 n. 24, ai componenti del Comitato Esecutivo, ad eccezione del Presidente, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità, fermo restando il rimborso delle spese di trasferta.

Art. 16 Convocazione e funzionamento.

1. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente dell'Ente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
2. Il Direttore dell'Ente, o un Funzionario da lui delegato, partecipa alle sedute del Comitato Esecutivo e ne cura la redazione dei relativi verbali. Il verbale di ciascuna adunanza è sottoscritto dal Presidente e da chi cura la redazione dei verbali.
3. Salvo quanto previsto all'art. 20, il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Art. 17 Sostituzioni in seno agli Organi

1. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente di un organo di governo nella prima seduta successiva alla vacanza è individuato il nuovo componente ai sensi della L.R n. 24 del 2011. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Art. 18 Informazione alla Comunità del Parco

1. Il Comitato Esecutivo trasmette alla Comunità del Parco, almeno 30 giorni prima della seduta, avviso di deposito degli atti relativi alle lettere a), f), i) dell'art. 6 della L.R n. 24 del 2011 per consentirne l'esame e la formulazione del parere.
2. Eventuali osservazioni della Comunità del Parco agli atti del Comitato Esecutivo devono pervenire allo stesso entro 20 giorni dalla ricezione dell'avviso di deposito di cui al comma 1, trascorsi i quali il Comitato Esecutivo può validamente deliberare in merito.

Capo V - Presidente dell'Ente di Gestione

Art. 19 Attribuzione, compenso e funzioni vicarie

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di Gestione, convoca e presiede il Comitato Esecutivo e vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.

2. Il Presidente cura il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità istituzionali dell'Ente e, a tal scopo:

- a) Promuove ed assume iniziative atte ad indirizzare l'attività gestionale dell'Ente secondo gli obiettivi indicati dal Comitato Esecutivo;
- b) Coopera con i Presidenti degli altri quattro Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per conseguire una gestione coordinata della politica delle aree protette in tutta la Regione Emilia-Romagna;
- c) Partecipa, con potere di delega, alle iniziative delle Associazioni e degli organismi rappresentativi, nazionali ed internazionali, ai quali l'Ente aderisce;
- d) E' presente in giudizio nell'interesse dell'Ente, sia come attore che come convenuto, provvede agli atti conservativi dei diritti dell'Ente e promuove le azioni possessorie nell'interesse dell'Ente stesso sottoponendoli a ratifica del Comitato Esecutivo;
- e) Adotta, con proprio provvedimento ed in via preliminare, gli atti di competenza del Comitato Esecutivo per i quali sia prevista l'espressione di un preventivo parere da parte della Comunità del Parco, dell'Organo di Revisione ovvero di altri organismi titolari di detta funzione;
- f) Esercita inoltre le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti;
- g) Può adottare, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo quando l'urgenza sia tale da non consentirne la convocazione e sia determinata da ragioni o esigenze sopravvenute rispetto all'ultima riunione del Comitato stesso. Tali provvedimenti, a pena di decadenza, dovranno essere sottoposti a ratifica del Comitato Esecutivo nella prima seduta immediatamente successiva.

3. L'eventuale compenso del Presidente è regolato ai sensi dell'Art. 7, comma 2 della Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 stabilendosi che, qualora detta carica non venga conferita ad un soggetto già Amministratore, il compenso è stabilito dal Comitato Esecutivo con l'atto di nomina in misura non superiore a quello previsto per il Sindaco di un Comune con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un componente del Comitato Esecutivo designato dal Comitato stesso nella medesima seduta in cui è nominato il Presidente.

In caso di assenza di entrambi, assume la funzione vicaria il componente del Comitato Esecutivo più anziano di nomina e, in caso coevità della stessa, dal componente più anziano di età.

Art. 20 Elezione

1. Il Presidente dell'Ente di gestione è eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi componenti a maggioranza dei due terzi; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

2. Il Presidente rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile secondo la normativa vigente in materia di elezioni del Sindaco.

3. Qualora, prima dello spirare del quinquennio, il nominato cessa, per qualsiasi causa, dal mandato elettivo che ha dato luogo alla sua nomina, egli cesserà altresì, ipso jure, dalla carica di Presidente dell'Ente e gli subentrerà il nuovo eletto, fino al completamento del quinquennio dell'originario mandato Presidenziale.

4. Il Presidente cessa, infine, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva che indichi anche il nome del nuovo candidato Presidente, espressa a scrutinio segreto con voto della maggioranza assoluta dei componenti del Comitato Esecutivo. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due componenti del Comitato e viene messa

in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata il Comitato Esecutivo provvede ad eleggere un nuovo Presidente nella seduta immediatamente successiva, da convocarsi entro dieci giorni.

Fino alla nomina del nuovo Presidente le relative funzioni sono esercitate dal vicario di cui al precedente art. 19, comma 4.

Capo VI – Revisore dei Conti

Art. 21 Attribuzioni

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Comitato Esecutivo e scelto nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e di quanto previsto all'art.16 comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con la legge n.48 del 2011).

2. Il Revisore dei Conti svolge funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente.

3. Per quanto non diversamente previsto si applica la normativa vigente per gli Enti Locali.

Capo VII - Organismi consultivi

Art. 22 Consulta

1. La Consulta del Parco viene nominata, su proposta della Comunità del Parco, dal Comitato Esecutivo ed è composta da almeno 1 rappresentante di:

- organizzazioni sindacali;
- associazioni ambientaliste;
- associazioni agricole;
- associazioni culturali e sociali;
- categorie dell'artigianato, commercio, del turismo e della pesca;
- (associazione degli amici del Parco se presente).

2. La Consulta ha sede presso la Comunità del Parco e viene convocata almeno due volte all'anno dal delegato della Comunità del Parco nell'ambito del Comitato Esecutivo, che la presiede.

3. La Consulta esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta un parere obbligatorio non vincolante sui seguenti atti:

- a) la proposta del Piano e del Regolamento del Parco;
- b) la proposta di accordo agro-ambientale del Parco presso il quale è istituita;
- c) i progetti di intervento particolareggiato del Parco presso il quale è istituita;
- d) altri atti di particolare rilevanza per i quali il Presidente ritenga di dover acquisire il parere della Consulta.

4. Presso la Consulta del Parco è istituita la Commissione degli agricoltori del Parco.

Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni agricole che hanno stipulato l'accordo agro-ambientale, con il compito di monitorare lo stato d'attuazione dell'Accordo agro-ambientale di cui all'art. 33 della L.R. n.6 del 2005 e con funzione propositiva.

Art. 23 Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità

1. I componenti del Comitato per la promozione della Macroarea sono nominati dal Comitato Esecutivo

2. Il Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità è composto da sei rappresentanti dei settori:

- finanza

- agricoltura e silvicoltura
- industria
- agro-alimentare
- commercio
- turismo

ed un componente nominato dalla Giunta Regionale che lo presiede.

3. Il Comitato per la promozione della Macroarea propone al Comitato Esecutivo accordi ed intese tra l'Ente di gestione, gli Enti locali il cui territorio sia ricompreso nella Macroarea, ma non nel perimetro dei parchi e i diversi settori economici al fine di reperire le risorse necessarie alla realizzazione di interventi e progetti nel territorio delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000.

Art. 24 Comitato di Orientamento Tecnico Scientifico.

1. Il Comitato di Orientamento Tecnico Scientifico è nominato dal Comitato Esecutivo; esso svolge funzioni propositive e consultive.
2. Del Comitato fa parte di diritto il Presidente dell'Ente, o un suo delegato, che lo convoca e lo presiede. Fanno, inoltre, parte del Comitato: dieci esperti in scienze naturali, biologiche, paesaggistiche, agro-forestali, economiche, ecologiche, geologiche, geografiche, etnografiche e sociali. Partecipa a titolo consultivo il Direttore del Parco.
3. Al Comitato di Orientamento Tecnico Scientifico compete, in particolare:
 1. formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di coordinamento e proporre eventuali ricerche scientifiche finalizzate alla conoscenza dell'ambiente compreso nel territorio del Parco;
 2. formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;
 3. fornire un supporto conoscitivo e scientifico al Presidente e al Comitato Esecutivo nonché alla Comunità del Parco, tutte le volte che ne è da questi richiesto.
4. Il Comitato di Orientamento Tecnico Scientifico rimane in carica cinque anni. Il suo funzionamento è disciplinato da un apposito regolamento approvato dal Comitato Esecutivo.
5. In conformità con quanto stabilito per i componenti del Comitato Esecutivo, anche ai membri del Comitato di Orientamento Tecnico Scientifico non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità, fermo restando il rimborso delle spese di trasferta.

Capo VIII - Organizzazione amministrativa e gestionale – Attività di vigilanza

Art. 25 Funzioni di indirizzo e di gestione

L'Ente di Gestione osserva rigorosamente il principio sancito dalle norme vigenti relative alla radicale distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo da un lato, e di attuazione e gestione dall'altro, attribuendo in via esclusiva la prima agli Organi di Governo dell'Ente, e la seconda alla Struttura Gestionale.

Art. 26 Nomina del Direttore dell'Ente di Gestione

1. Il Direttore è incaricato con deliberazione del Comitato Esecutivo, ovvero assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n. 267/2000.
2. L'accesso alla qualifica di Direttore è riservato a laureati (gli aspiranti alla nomina devono essere in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento e/o laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento), in possesso di comprovata competenza ed esperienza nella gestione dei sistemi naturali e che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o

che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione lavorativa, universitaria o postuniversitaria.

3. La scelta del Direttore, seppure di nomina fiduciaria, dovrà avvenire, nel rigoroso rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, nell'ambito di una procedura che assicuri un effettivo confronto concorrenziale delle capacità degli aspiranti, in termini di competenza ed esperienza.

Art. 27 Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore:

- provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente;
- esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile;
- sovrintende alla gestione amministrativa dell'Ente;
- conferisce gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo secondo le proprie competenze;
- partecipa alle sedute delle Comunità del Parco e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto;
- cura i rapporti con tutti gli enti interessati alla gestione della Macroarea al fine di un loro coordinamento operativo;
- esprime parere obbligatorio in ordine alla regolarità degli atti, nonché il parere di regolarità contabile in assenza del Responsabile del Servizio contabile;
- ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente di gestione;
- firma gli atti non riservati alla competenza degli organi dell'Ente di gestione;
- rappresenta l'Ente di gestione in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente del Comitato Esecutivo;
- partecipa alle riunioni di tutti gli organi, anche consultivi, senza diritto di voto.

Art. 28 Personale dell'Ente di gestione

1. Le competenze dell'Ente di gestione sono svolte attraverso il personale di cui alla dotazione organica deliberata dal Comitato Esecutivo e inquadrato nell'organico dell'Ente di gestione nel rispetto della categoria di appartenenza e secondo i profili professionali posseduti.

2. L'Ente di Gestione del Parco è pertanto dotato di propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina viene determinata con apposito regolamento dell'Ente medesimo.

3. L'Ente può inoltre avvalersi di personale comandato o distaccato presso i propri uffici dalla Regione, dalle Provincie, dai Comuni o da altri enti pubblici locali nel rispetto delle misure di contenimento della finanza pubblica.

4. L'Ente può, altresì, avvalersi di personale a tempo determinato ex art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000, nel rispetto delle misure di contenimento della finanza pubblica.

Art. 29 Attività di vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni vigenti nel Parco del Delta del Po, è esercitata, in via primaria, dall'Ente di Gestione il quale, compatibilmente con la propria consistenza e capacità organizzativa, potrà destinare proprio personale a ciò preposto.

2. Per l'attività di vigilanza l'Ente di Gestione potrà avvalersi inoltre, previa opportune intese, di personale delle Province di Ferrara e Ravenna, dei Comuni del Parco, nonché del Corpo Forestale dello Stato.

3. In circostanze particolari, in caso di conclamata necessità e per attività ed interventi di consistenza non riconducibile alla funzione di Polizia Ambientale “in senso stretto”, l’Ente di Gestione potrà avvalersi, eccezionalmente, dei servizi di vigilanza ecologica volontaria, laddove istituiti nei rispettivi territori.

TITOLO III - DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO, FINANZIARIE E FINALI

Art. 30 Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Ente di Gestione è costituito da:

- beni immobili e mobili trasferiti all’Ente a seguito della liquidazione dei Consorzi di gestione dei parchi;
- beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
- ogni diritto che venga acquisito dall’Ente di gestione o a questo devoluto.

Art. 31 Gestione economico-finanziaria e contabile

1. L’Ente di Gestione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione dell’Ente persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio e si uniforma, per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, ai principi ed alle norme contabili stabiliti per la formazione, la gestione e la rendicontazione del Bilancio finanziario di competenza giuridica degli enti locali, adottandone gli schemi formali, le classificazioni contabili, le codifiche tecniche e le procedure di gestione delle entrate e delle spese così come sanciti dal D.Lgs 267/2000.
3. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nel territorio degli enti facenti parte dell’Ente di gestione ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede legale l’Ente stesso.
5. I beni dell’Ente sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 32 Entrate dell’Ente di gestione

1. Le entrate dell’Ente di gestione sono costituite da:

- a) contributi annui obbligatori di cui al precedente art. 5 da parte dei Comuni territorialmente inclusi nei Parchi, delle Province territorialmente interessate da Parchi, Riserve naturali e siti Rete Natura 2000;
- b) contributi annui della Regione;
- c) contributi straordinari dei Comuni territorialmente inclusi nei Parchi, delle Province territorialmente interessate da Parchi, della Regione, dello Stato e di altri enti;
- d) contributi per investimenti da parte della Regione e degli Enti locali che partecipano alla gestione dell’Ente;
- e) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature, impianti e beni immobili;
- f) proventi derivanti da concessioni e convenzioni;
- g) rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
- h) proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente;
- i) eventuali altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell’Ente.

Art. 33 Investimenti e contratti

1. I contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'esecuzione di opere o lavori, l'acquisizione di servizi, o di forniture, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni sono disciplinati dalle norme vigenti in materia.
2. L'Ente può approvare un regolamento attuativo.

Art. 34 Disposizioni finali e transitorie

1. Entro un anno dalla sua costituzione l'Ente di Gestione provvede ad approvare la dotazione organica.
2. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 3, comma 3, l'accesso e la partecipazione sono disciplinati dalla normativa vigente.
3. Lo Statuto viene modificato in seguito all'assunzione da parte dell'Ente delle funzioni di cui all'art. 40 comma 6 della L.R. n. 24 del 2011.
4. Le modifiche Statutarie sono deliberate dal Comitato Esecutivo con il voto favorevole dei 4/5 dei suoi Componenti e col medesimo procedimento previsto per l'adozione dello stesso.
5. Qualora in una prima votazione non si dovesse raggiungere il predetto quorum, si aprirà una ulteriore fase procedimentale e lo Statuto e/o le sue modifiche si intenderanno approvate se otterranno, per due volte, il voto favorevole dei 3/5 dei Componenti del Comitato Esecutivo. Le due votazioni di cui al comma precedente dovranno tenersi in distinte sedute da svolgersi entro 30 giorni l'una dall'altra.